

**SO.PA.F.**

**SOCIETA' PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.P.A.**

**PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI  
DI CUI ALL'ART. 150, COMMA PRIMO, D.LGS. N. 58 DEL 1998**

***Premessa***

L'art. 150, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**") dispone che "*Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento*".

In conformità alla disposizione normativa sopra riportata, la presente procedura definisce, anche in armonia con le comunicazioni della Consob in materia di controlli societari ed in attuazione delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate, i soggetti coinvolti e le operazioni oggetto dei flussi informativi di cui sono destinatari i Sindaci di SO.PA.F. – Società Partecipazioni Finanziarie S.p.A. ("**Sopaf**" o la "**Società**").

La presente procedura rappresenta quindi, in primo luogo, un valido strumento informativo del Collegio Sindacale funzionale allo svolgimento da parte di tale organo sociale dell'attività di vigilanza ad esso demandata, in particolare, dal Testo Unico della Finanza (art. 149).

Premesso quanto sopra, la presente procedura è altresì finalizzata a dotare la Società di strumenti di *corporate governance* finalizzati ad una trasparenza gestionale che consenta agli Amministratori di condividere la gestione della Società in maniera più consapevole e informata.

## *Periodicità, tempistica, oggetto e modalità informative*

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri organi delegati, riferisce al Collegio Sindacale, con apposita relazione scritta avente periodicità trimestrale (la “**Relazione Informativa**”) in merito ai seguenti argomenti:

- a) attività svolta;
- b) operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale;
- c) operazioni in potenziale conflitto di interesse, vale a dire: (i) operazioni infragruppo e (ii) operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo;
- d) operazioni atipiche o inusuali;
- e) ogni altra attività che ritenga opportuno.

Le informazioni di cui alle precedenti lettere a) – e) contenute nella Relazione Informativa, si riferiscono all’attività svolta e alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento.

La Relazione Informativa è trasmessa contestualmente a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale.

Vengono di seguito evidenziati i contenuti della Relazione Informativa.

a) Attività svolta

Le informazioni hanno ad oggetto:

- (i) le attività esecutive delle operazioni precedentemente deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) le attività svolte dal Comitato per il Controllo interno e la Corporate Governance, dal Comitato per la Remunerazione e dagli altri Comitati interni;
- (iii) le attività poste in essere dagli Amministratori Esecutivi.

b) Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale

Ai fini della presente procedura sono considerate operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale le seguenti attività effettuate da Sopaf o dalle società controllate<sup>1</sup>:

- (i) le emissioni di strumenti finanziari per un controvalore complessivo superiore ad Euro 40 milioni;

---

<sup>1</sup> Le informazioni hanno a oggetto anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino tra di loro collegate nell’ambito di una medesima struttura esecutiva e, di conseguenza, cumulativamente considerate, superino dette soglie di rilevanza.

- (ii) la concessione di garanzie personali e reali ovvero di finanziamenti a favore di società del Gruppo Sopaf e di società partecipate a fronte che prevedano un importo garantito superiore ad Euro 10 milioni;
- (iii) la concessione di finanziamenti o di garanzie a favore ovvero nell'interesse di terzi per importi superiori ad Euro 4 milioni;
- (iv) le operazioni di investimento e disinvestimento, ivi incluse le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda, di cespiti e di altre attività, per importi superiori ad Euro 20 milioni;
- (v) le operazioni di fusione o scissione, cui partecipano società controllate, qualora almeno uno dei sotto indicati parametri, ove applicabili, risulti uguale o superiore al 15%:
  - a. totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo della Società (dati tratti dal bilancio consolidato);
  - b. risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della Società (dati tratti dal bilancio consolidato);
  - c. totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/ totale patrimonio netto della Società (dati tratti dal bilancio consolidato).

Le operazioni di fusione (per incorporazione o per unione) tra società quotate nonché quelle di fusione per unione tra una società quotata ed una non quotata ovvero di incorporazione di una società quotata in una non quotata sono comunque considerate, ai fini della presente procedura, operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale;

- (iv) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli artt. 2447-*bis* s.s. c.c.

## c) Operazioni in potenziale conflitto di interesse

Sono oggetto della Relazione Informativa (i) le operazioni infragruppo e (ii) le operazioni con le parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo.

- (i) Quanto alle operazioni infragruppo, viene illustrato l'interesse sottostante nonché le modalità esecutive delle operazioni (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economiche della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

Specificata evidenza è data alle operazioni di valore superiore ad Euro 20 milioni e, anche se di valore inferiore, a quelle concluse non a condizioni standard<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Le informazioni hanno a oggetto anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alla soglia quantitativa indicata, risultino tra di loro collegate nell'ambito di una medesima struttura esecutiva e, di conseguenza, cumulativamente considerate, superino detta soglia di rilevanza.

Ai fini della presente procedura, sono da considerarsi operazioni infragruppo quelle effettuate tra Sopaf e le società da questa direttamente ed indirettamente controllate.

Per la nozione di controllo, si fa riferimento all'art. 2359, comma 1 e 2, c.c., nonché all'art. 93 del Testo Unico della Finanza.

- (ii) Con riferimento alle operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo, viene evidenziato l'interesse sottostante e illustrato le modalità esecutive delle operazioni (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economiche della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

Ai fini della presente procedura sono da considerarsi operazioni con parti correlate quelle effettuate da Sopaf o dalle società controllate da Sopaf con i seguenti soggetti:

- a. gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'art. 122, comma 1, del Testo Unico della Finanza, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;
- b. le società collegate con Sopaf ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c.;
- c. i soggetti che detengono (direttamente o indirettamente) una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Sopaf;
- d. i soggetti che, pur detenendo (direttamente o indirettamente) una partecipazione inferiore alla quota indicata alla precedente lettera c., possono, in virtù di accordi parasociali, nominare, da soli o congiuntamente agli altri soggetti aderenti agli accordi, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di Sopaf;
- e. i soggetti che, pur detenendo (direttamente o indirettamente) una partecipazione inferiore alla quota indicata alla precedente lettera c., dispongono, in virtù di accordi parasociali, da soli o congiuntamente agli altri soggetti aderenti agli accordi, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di Sopaf;
- f. i Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci Effettivi di Sopaf, i Direttori Generali, nonché tutti i soggetti che riportano direttamente agli Amministratori Delegati nonché ai Direttori Generali;
- g. gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle precedenti lettere c., d., e. ed f.

Per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata a Sopaf, o esserne influenzati, nei loro rapporti con la Società, tra cui i conviventi. In ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

- h. le società di cui i soggetti indicati alle precedenti lettere da c. a g. detengono (direttamente o indirettamente) una partecipazione pari o superiore al 10% (se società quotata) o al 20% (se società non quotata) del

capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

- i. le società di cui i soggetti indicati alle precedenti lettere da c. a g., pur detenendo partecipazioni inferiori alle quote indicate alle precedente lettera h., possono, in virtù di accordi parasociali, nominare, da soli o congiuntamente agli altri soggetti aderenti agli accordi, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della società medesima;
- j. le società di cui i soggetti indicati alle precedenti lettere da c. a g., pur detenendo partecipazioni inferiori alle quote indicate alla precedente lettera h., dispongono, in virtù di accordi parasociali, da soli o congiuntamente agli altri soggetti aderenti agli accordi, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società medesima;
- k. le società in cui i soggetti indicati alle precedenti lettere da c. a g. hanno un ruolo di direzione strategica e le loro controllate;
- l. le società che hanno in comune con Sopaf la maggioranza degli amministratori.

Formano oggetto di informazione le operazioni di valore superiore ad Euro 500 mila e, anche se di valore inferiore, quelle concluse non a condizioni standard, effettuate (anche con l'interposizione di terzi) con parti correlate a Sopaf<sup>3</sup>.

d) Operazioni atipiche o inusuali

Le informazioni sulle operazioni atipiche o inusuali, anche effettuate dalle società controllate evidenziano l'interesse sottostante e illustrano le modalità esecutive delle operazioni (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

Ai fini della presente procedura sono operazioni atipiche o inusuali quelle nelle quali l'oggetto o la natura dell'operazione è estraneo al normale corso degli affari della Società e quelle che presentino particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche e ai rischi inerenti, alla natura della controparte, o al tempo del loro compimento.

### ***Procedura per la raccolta delle informazioni***

I soggetti responsabili delle Funzioni aziendali che riportano direttamente agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, tramite la Funzione Amministrazione e Controllo, comunicano, con cadenza trimestrale agli Amministratori Delegati, con apposita nota, l'attività svolta nel periodo di riferimento dalla struttura di competenza che forma oggetto della Relazione Informativa.

---

<sup>3</sup> Le informazioni hanno a oggetto anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alla soglia quantitativa indicata, risultino tra di loro collegate nell'ambito di una medesima struttura esecutiva e, di conseguenza, cumulativamente considerate, superino detta soglia di rilevanza.

Le informazioni sulle attività del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance, del Comitato per la Remunerazione e degli altri Comitati interni sono fornite dai rispettivi Presidenti, sempre tramite la Funzione Amministrazione e Controllo.